

N. R.G. 47185/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Luciana Sangioanni	Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47185/2018 promossa da:

GALDIERI MARCO; n. il \_\_\_\_\_ in TURCHIA, con il patrocinio dell'avv.to \_\_\_\_\_

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI  
 IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO**

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008

Con ricorso depositato il 13.7.2018 \_\_\_\_\_ ha impugnato il provvedimento emesso il 15.5.2018 e notificato il 19.6.2018 con il quale l'Unità Dublino del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha disposto il suo trasferimento in Slovenia, considerandolo Paese sicuro e "non ravvisando particolari motivi che potrebbero indurre l'Italia ad assumere la competenza", avendo ivi il ricorrente – stando alla consultazione del sistema EURODAC- presentato domanda di protezione internazionale in data 6.3.2018, ancora in corso di esame, ai sensi dell'art. 18 lett.B) del Regolamento UE n. 604/2013 (c.d. Regolamento "Dublino", concernente i «criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide»).

Il ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di protezione internazionale in Italia in data 18.4.2018.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento Delle Libertà Civili Immigrazione e Asilo – Unità Dublino si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la causa, istruita con produzioni documentali, è stata riservata in decisione.

L'unico motivo di censura contenuto in ricorso è fondato sulla violazione degli articoli 9 e 17, par. 2, del Reg. 604/2013, tenuto conto della presenza in Italia del fratello del ricorrente.

Tale doglianza deve ritenersi fondata.

L'art. 17, comma 2, del Regolamento consente allo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente di "prendere in carico un richiedente al fine di procedere al



*ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali*”, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito.

Nel caso in esame, risulta effettivamente documentata una condizione familiare dell’interessato ostativa al suo trasferimento in Slovenia, essendo presente in Italia il fratello del richiedente, titolare sin dal 2002 dello status di rifugiato e riconosciuto successivamente cittadino italiano, come risulta dalla documentazione in atti.

Tenuto quindi conto dell’ampio concetto di parentela a cui la norma fa riferimento, il Tribunale ritiene che sussista uno spazio applicativo per la clausola discrezionale di cui all’art. 17 del Regolamento e che si debba tener conto della situazione familiare del richiedente asilo. Deve essere dunque individuata la competenza dello Stato Italiano a giudicare in merito alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente tenuto conto dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di trasferimento del ricorrente in Slovenia emesso il 15.5.2018 e notificato il 19.6.2018 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 30/10/2019

IL PRESIDENTE  
dott.ssa Luciana Sangiovanni

